

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“Antonio De Curtis” – Casavatore (NA)**

**REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI**  
**(art. 11 d.lgs. 297 /1994, come sostituito dal comma 129 art.1 legge 107 /2016)**

**Art. 1. Componenti del Comitato di Valutazione dei Docenti**

Il Comitato di Valutazione dei docenti, di seguito “Comitato”, è costituito dai seguenti componenti:

- a) Il dirigente scolastico, Presidente di diritto;
- b) tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto con le modalità di cui al successivo art.2;
- c) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto con le modalità di cui al successivo art. 2;
- d) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

**Art.2. Modalità di elezione dei componenti del Comitato**

- 1) I componenti del Comitato sono eletti ogni tre anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2015/16, a scrutinio segreto.
- 2) I due docenti scelti dal Collegio dei Docenti vengono eletti a maggioranza tra i docenti con contratto a tempo indeterminato;
- 3) Il docente scelto dal Consiglio d'Istituto viene eletto a maggioranza tra i docenti membri del Consiglio. I voti sono espressi dai soli docenti componenti del Consiglio. In caso di parità di preferenze risulta eletto il docente più anziano d'età.
- 4) I due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto vengono eletti a maggioranza tra i genitori membri del Consiglio. I voti sono espressi dai soli genitori componenti del Consiglio. In caso di parità di preferenze risulta eletto il genitore più anziano d'età.

**Art.3. Compiti del Comitato**

- 1) Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- 2) Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- 3) Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del D.lgs 297/94

**Art.4. Durata in carica e modalità di surroga dei componenti**

- 1) Il comitato ha durata di tre anni scolastici.
- 2) Nel caso in cui uno dei docenti scelti dal Collegio dei Docenti perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con il docente che, al momento della votazione, abbia riportato il numero di preferenze immediatamente inferiore al docente uscente o, in mancanza, il Collegio dei Docenti procede a nuove elezioni.
- 3) Nel caso in cui uno dei docenti scelti dal Consiglio d'Istituto perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con il docente che, al momento della votazione, abbia riportato il numero di preferenze immediatamente inferiore al docente uscente o, in mancanza, il Consiglio d'Istituto procede a nuove elezioni.
- 4) Nel caso in cui uno dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto perda lo status di genitore di alunni iscritti nella scuola si procede alla surroga con il genitore che, al momento della votazione, abbia riportato il numero di preferenze immediatamente inferiore al genitore uscente o, in mancanza, il Consiglio d'Istituto procede a nuove elezioni.

**Art.5. Convocazione del Comitato**

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o eventualmente ad altro membro del Comitato da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Il Presidente convocherà il Consiglio anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la

trattazione.

Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria

#### **Art.6. Segretario verbalizzante**

Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico). Il segretario può essere anche individuato facendo espresso riferimento ad una sola seduta.

#### **Art.7. Quorum costitutivo e deliberativo**

Il Comitato:

- a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- b) per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

#### **Art.8. La votazione**

La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno), I voti degli astenuti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono considerati nulli e non sono presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente

#### **Art.9. Status dei componenti del Comitato**

Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003. Essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.

#### **Art.10 Modifiche ed integrazioni dei criteri**

Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come modificato dall'art. 129 della legge, decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma *entro il 30 ottobre* di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'anno scolastico di riferimento.

#### **Art.11 Verbalizzazione delle sedute del comitato**

1. Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal Presidente. Il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.

2. Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta".

3. Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato".

Le decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

#### **Art 12. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art 13. Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.